

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2076-A}

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE MALVESTITI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 febbraio 1956 (Stampato n. 1177)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GAVA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 febbraio 1956*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 5 che apporta emendamenti all'Accordo del 19 settembre 1950 per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti, firmato a Parigi il 30 giugno 1954

Presentata alla Presidenza il 20 giugno 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'indomani della guerra le difficoltà valutarie, la necessità stessa della ricostruzione, la debolezza e il pericolo degli accordi bilaterali, ovviamente ridotti al livello delle previsioni di incasso dai paesi meno favoriti, la penuria di dollari, hanno preparato la strada all'Unione europea

dei pagamenti, che avrebbe permesso accordi multilaterali facilitanti la liberazione di tutte le transazioni senza discriminazione fra i singoli Paesi.

L'Unione europea dei pagamenti è stata costituita a Parigi il 19 settembre 1950 con questi scopi principali: la compensazione auto-

matica dei saldi; le monete europee poste su un piede di parità e convertite a un tasso fisso in una unità di conto comune; il regolamento del saldo netto effettuato nei confronti dell'Unione, il che si è tradotto nell'apertura di margini di credito multilaterali. Il fondo di dotazione iniziale è stato fornito dagli Stati Uniti in 350 milioni di dollari.

L'Accordo originario doveva durare dal 30 giugno 1950 al luglio 1952. Successivamente in ogni anno l'Accordo è stato prorogato concludendo protocolli addizionali:

- il Protocollo n. 2 il 4 agosto 1951;
- il Protocollo n. 3 l'11 luglio 1952;
- il Protocollo n. 4 il 30 giugno 1953;
- il Protocollo n. 5 il 30 giugno 1954.

Quest'ultimo protocollo è l'oggetto del disegno di legge in esame.

Anteriormente il regolamento delle eccedenze avveniva per il 40 per cento in oro e per il 60 per cento in crediti; con questo protocollo avviene per il 50 per cento in oro e per il 50 per cento in crediti. Come conseguenza, l'Unione ha proceduto ad un adeguamento di tutte le posizioni contabili cumulative e ad un aumento del 20 per cento di tutte le quote dei Paesi membri.

L'articolo 1 prevede l'esclusione dal calcolo dei crediti e dei debiti bilaterali, a richiesta dei singoli Paesi, degli importi relativi ai movimenti dei capitali fra i due Paesi.

L'articolo 2 consente la possibilità di tener conto, nel determinare il *deficit* o l'eccedenza di una parte contraente, sia degli importi relativi ai saldi iniziali utilizzati o ricostituiti, sia degli importi regolati in modo speciale.

Per l'articolo 5 l'eccedenza o il *deficit* è regolato per metà in oro nella misura in

cui non ecceda la quota assegnata (quota per l'Italia in milioni di unità: 246, pari al 4,9 per cento).

L'articolo 6 stabilisce che la parte di *deficit* contabile cumulativo di una parte contraente che sorpassi la quota è da regularsi integralmente in oro.

Per l'articolo 8, anziché al versamento in oro, l'Unione lo può fare in dollari o nella moneta di un Paese non facente parte dell'Unione, se è accettata dalla parte interessata.

L'articolo 10 determina il meccanismo da applicarsi in caso di ritiro dall'Unione di una singola Parte contraente.

L'articolo 11 stabilisce la durata dell'Accordo al 30 giugno 1955 e dispone che un esame generale del funzionamento dell'Unione è da effettuarsi entro il 31 marzo 1955.

I successivi articoli prevedono modifiche e disposizioni di ordine formale e generale.

Va osservato, dal Rapporto annuale 1954-1955, che al 30 giugno 1954 i montanti cumulativi di oro versati in regolamento dei *deficit* era praticamente uguale al montante dei crediti. Non è in ogni caso negabile che questo meccanismo multilaterale dei pagamenti ha praticamente salvato dal collasso, o quanto meno da gravi e forse insuperabili difficoltà, più di una moneta europea, contribuendo nel modo più efficace allo sviluppo degli scambi e alla tonificazione dell'economia europea; d'altra parte il disegno di legge riguarda storia ormai passata. Se ne raccomanda l'approvazione alla Camera, dopo quella del Senato, avvenuta il 21 febbraio di quest'anno.

MALVESTITI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 5 che apporta emendamenti all'Accordo del 19 settembre 1950 per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti, firmato a Parigi il 30 giugno 1954.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.